

REGOLAMENTO (UE) N. 328/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha ricevuto la raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea ERA/REC/06-2011/INT del 12 maggio 2011.
- (2) Ciascuna specifica tecnica di interoperabilità («STI») deve indicare la strategia di attuazione della STI, precisando le tappe da percorrere per passare gradualmente dalla situazione attuale alla situazione finale di conformità alla STI. È opportuno che la strategia per attuare la STI relativa alle Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario (di seguito le «ATTM») non si basi soltanto sulla conformità dei sottosistemi alla STI, ma poggia anche su un'attuazione coordinata.
- (3) Il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale⁽²⁾ deve essere allineato, laddove opportuno, al capitolo 7 del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo⁽³⁾.
- (4) In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 62/2006, gli organismi rappresentativi del settore ferroviario europeo hanno inviato alla Commissione europea un piano strategico europeo di attuazione (in appresso «PSEA») per l'attuazione delle applicazioni telematiche del trasporto merci. Occorre tenere conto di tale piano e a tal fine modificare l'allegato A dell'allegato al suddetto regolamento che riporta le specifiche dettagliate su cui si basa l'elaborazione del sistema ATTM. Occorre sottoporre tali documenti a una procedura di gestione delle modifiche, mediante la quale l'Agenzia aggiorna i documenti al fine di chiarire quale base documentale (baseline) utilizzare per l'attuazione.
- (5) Tutti i piani individuali di attuazione di cui al PSEA presentato nel 2007 sono obsoleti. Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i proprietari dei carri devono pertanto presentare alla Commissione, mediante il comi-

tato direttivo, i loro piani di attuazione dettagliati in cui sono indicate le fasi intermedie, la documentazione da fornire e le date per l'attuazione di ciascuna funzione della STI ATTM. Ogni eventuale discrepanza rispetto ai piani individuali di cui al PSEA deve essere debitamente giustificata e accompagnata dall'indicazione delle misure di mitigazione adottate per contenere ulteriori ritardi. Questo lavoro deve fondarsi sul presupposto che le richieste di modifica trattate in conformità al paragrafo 7.2.2 dell'allegato saranno convalidate.

- (6) Occorre informare tutti i destinatari circa gli obblighi che il presente regolamento impone loro, in particolare le piccole imprese ferroviarie che non sono membri degli organismi rappresentativi del settore ferroviario europeo.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 62/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater sono inseriti nel regolamento (CE) n. 62/2006.

«Articolo 4 bis

1. Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i proprietari dei carri sviluppano e attuano il sistema informatico conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo 7 dell'allegato del presente regolamento, in particolare in conformità delle specifiche relative ai requisiti funzionali e del piano generale di cui al paragrafo 7.1.2.

2. Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i proprietari dei carri presentano alla Commissione, mediante il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell'allegato ed entro il 13 maggio 2012, il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 basato sui loro calendari dettagliati in cui sono indicate le fasi intermedie, la documentazione da fornire e le date per l'attuazione di ciascuna funzione della STI ATTM.

3. Riferiscono i progressi compiuti alla Commissione, tramite il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell'allegato e secondo le disposizioni del capitolo 7 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4 ter

1. L'Agenzia ferroviaria europea pubblica il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 e lo tiene aggiornato.

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.

